

3 1050 05/07/2022

0,00 **TN322L001050000QH**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TN3


Il Funzionario delegato
PALUMBO Mariela
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

Associazione musicale Vox Aurae
Assemblea Straordinaria dei soci - 12 Giugno 2022

Il giorno 12 Giugno 2022, presso la Casa delle Associazioni di Arese, in viale dei Platani n. 6, alle ore 21.12, ha inizio l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione musicale Vox Aurae. Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo il presidente, Luigi Sozzi, Emanuela Ciardo, Luca Pasqua, Chiara Piasco e Marco Sozzi.

Sono presenti 27 di 33 soci con diritto di voto, in allegato il foglio presenza.

Ordine del giorno: **Approvazione modifiche allo statuto richieste per la trasmigrazione al RUNTS**

Il presidente, Luigi Sozzi, introduce l'ordine del giorno ribadendo le motivazioni per cui è necessario avere l'approvazione delle modifiche effettuate allo statuto vigente: viene informata l'assemblea che le modifiche statutarie sono state imposte dal RUNTS al fine di poter effettuare la corretta trasmigrazione dal registro regionale a quello Nazionale.

In particolare viene chiesta l'approvazione della modifica all'Art.4 numero 7, che verrebbe così modificato:

da: "L'associazione non prevede alcuna discriminazione di sorta in relazione all'ammissione degli associati e attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."

a: "L'associazione non prevede alcuna discriminazione di sorta in relazione all'ammissione degli associati e attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. **L'esercizio di voto, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.**", come da richiesta del RUNTS.

L'assemblea approva all'unanimità. Alle 21.43 il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Segretario
Emanuela Ciardo

Presidente
Luigi Sozzi

Registrato a RHO il 05/07/2022

al N. 1050 Serie 3

Autoliquidazione € 0,00

Via Monviso 4/b - 20020 - Arese (MI) - Italia

Azienda CF 95529360158 PAVA-08192760968

www.voxaurae.org



STATUTO "VOX AURAE - APS"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del *Codice civile*, un'Associazione Musicale, con sede in Arese (MI), alla via Monviso 4/B, avente la denominazione "VOX AURAE - Associazione di promozione sociale" o, in breve, "VOX AURAE - APS".
2. Lo spostamento della sede nel medesimo comune non comporta modifica dello statuto, fatta salva la necessità delle necessarie comunicazioni agli uffici previste dalle leggi vigenti.
3. Il Consiglio direttivo, con propria delibera, ha altresì la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

ART. 2

(Finalità e attività)

1. L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. L'associazione, che è apolitica ed apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di attività di interesse generale. In particolare, opera con il fine di promuovere e diffondere la cultura musicale attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, operando nel settore di cui alla lett. i), art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. A titolo esemplificativo, si propone di:
 - organizzare e promuovere iniziative ed eventi socio-culturali, in particolare musicali, sul territorio comunale, nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti.
 - condividere ed organizzare iniziative culturali e musicali con gruppi italiani e stranieri;
 - partecipare, con la propria attività musicale, a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, che siano promosse dalla stessa associazione o da enti pubblici e privati che ne richiedano la sua presenza;
 - svolgere attività didattica al fine di avviare le persone all'utilizzo degli strumenti musicali;
 - curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari e quanto altro rivesta carattere associativo, didattico e di cultura musicale;
 - collaborare con enti, associazioni culturali e sportive che abbiano finalità e/o perseguano progetti in linea con le finalità dell'Associazione;
 - promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea, purché finalizzata al perseguimento delle finalità associative dell'Associazione.
4. L'Associazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati destinando l'attività ai propri associati ed ai terzi.
5. L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'associazione potrà esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti nelle disposizioni di legge e/o regolamentari. È affidato al Consiglio Direttivo il compito di individuare e dettagliare lo svolgimento di tali attività diverse.
7. L'associazione potrà, altresì, svolgere le attività di raccolta fondi nelle differenti modalità previste dalle disposizioni di legge ad essa applicabili.



ART. 3
(Attività diverse)

1. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 del presente statuto.
2. Le attività diverse sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. L'individuazione in dettaglio di tali attività viene demandata a una specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 4
(Ammissione degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e/o conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato è tenuto a presentare all'organo di amministrazione un'apposita scheda di adesione debitamente sottoscritta dall'aspirante associato o da chi ne sia tutore.

3. L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. Sull'ammissione o sul rigetto della domanda di ammissione si pronuncia l'organo amministrativo o un consigliere dallo stesso organo delegato. L'ammissione o il rigetto sono comunicate all'interessato, a cura dell'organo di amministrazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto deve essere motivato.
5. In caso di rigetto della domanda chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera, sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile e, comunque, non oltre 3 mesi.
6. La qualifica di associato ha durata annuale e si perfeziona con il pagamento della quota associativa a seguito dell'avvenuta ammissione. Essa può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
7. L'associazione non prevede alcuna discriminazione di sorta in relazione all'ammissione degli associati e attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'esercizio di voto, deve ritenersi attribuito, ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
8. Sono, inoltre, previste l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo e la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti oltreché i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei bilanci o rendiconti.

ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - ogni altro diritto menzionato nel presente statuto
2. Gli associati hanno l'obbligo di:



- osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- corrispondere la quota associativa secondo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- ogni altro obbligo derivante dal presente statuto

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale adoterà una apposita deliberazione che prende atto della decisione dell'associato.
3. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo ne sia venuto a conoscenza, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione per un determinato periodo.
4. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dallo Statuto o dai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi o con il suo comportamento arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione, assunta a maggioranza, dall'organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato il quale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente e il vice-Presidente;
 - l'organo di controllo o il Revisore legale dei conti, se nominati per scelta o per obbligo di legge.

ART. 8

(Assemblea-competenze)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussista tale qualifica al momento della convocazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e le deliberazioni vincolano tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
3. È di competenza dell'assemblea:
 - la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo o il revisore legale dei conti;
 - l'approvazione del bilancio di esercizio;
 - la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove eventuale azione di responsabilità nei loro confronti;
 - la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- l'approvazione l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- la delibera sugli altri eventuali oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9

(Assemblea-convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
2. L'assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta la richiesta di convocazione giunga dal Presidente, da 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo, da almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto al voto o ne faccia richiesta l'organo di controllo e/o il revisore legale, con l'obbligo di indicare le questioni da discutere.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, anche telematica che dia prova di avvenuta ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno ed eventuali allegati che siano necessari ai partecipanti per essere informati sui contenuti dell'ordine del giorno, inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.
4. L'Assemblea si riunisce di norma, due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e del rendiconto preventivo.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 10

(Modalità di svolgimento assembleari e quorum)

1. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o il vice-Presidente o, in loro assenza, un socio designato dalla stessa assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.
2. Le votazioni avvengono, su indicazione dell'assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto qualora si debba deliberare in merito a singole persone e se ne sia riscontrata l'opportunità.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti. Ciascun associato ha un voto. È possibile farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
5. Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, scissione o fusione dell'associazione occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in assemblea straordinaria.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, in assemblea straordinaria.
7. Di ogni Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
8. I verbali delle Assemblee, ivi compreso quello relativo all'approvazione del bilancio consuntivo, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro verbale delle Assemblee dei soci. Il libro verbali delle riunioni assembleari è conservato presso la sede sociale.



ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo è affidato il compito di realizzare gli scopi sociali ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio è formato da un numero di componenti scelti tra le persone fisiche associate, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni, scadendo con l'assemblea che approva il bilancio relativo al 4° esercizio del suo mandato. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. Alla sostituzione di ciascun consigliere revocato, decaduto o dimissionario si provvede designando il primo nominativo dei non eletti appartenente all'ultima votazione; in assenza, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attraverso la nomina nella prima assemblea utile. I consiglieri così nominati decadono con gli altri componenti.
5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, il Presidente o un Consigliere provvedono a convocare l'assemblea per procedere a nuove elezioni nel più breve termine possibile e comunque non oltre due mesi.

ART. 12

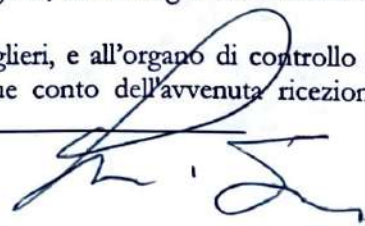
(Consiglio Direttivo: compiti)

1. Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri nell'individuazione delle iniziative da assumere e dei criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e nella sua gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, a titolo esemplificativo, sono compiti del Consiglio:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser delegate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della delega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i relativi poteri di firma.
5. La carica di Consigliere è gratuita. Possono essere rimborsate allo stesso le sole spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

(Consiglio Direttivo: riunioni)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, tre volte all'anno, su convocazione del Presidente ed ogniquale volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, dal Collegio dei Revisori dei legali o Revisore legale o dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito ai Consiglieri, e all'organo di controllo se previsto, con modalità telematiche e non che diano comunque conto dell'avvenuta ricezione,



almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, l'invio può avvenire almeno quarantotto ore prima. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. I consiglieri, possono far inserire all'ordine del giorno, particolari argomenti con richiesta scritta.

3. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, che per comprovate ragioni non possono partecipare alla riunione, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta al Presidente.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Il Consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Le votazioni avvengono, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Qualora si debba deliberare in merito a singole persone, le votazioni si svolgono sempre a scrutinio segreto.

In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
 10. Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale scritto. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, conservati nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo presso la sede sociale e sono consultabili da tutti i soci, previa richiesta motivata al Presidente.

ART. 14

(Presidente e vice-Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e presiede all'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
3. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza dei voti dei suoi membri.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo del quale è membro e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente, alla scadenza del mandato, è tenuto a passare le consegne finanziarie, patrimoniali e organizzative al nuovo eletto entro trenta giorni dal giorno della nuova elezione. Le consegne devono risultare da apposito verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
6. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 15

(Organo di controllo e/o di revisione legale)

1. L'organo di controllo, in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per volontà dell'Assemblea. Ad esso si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalle disposizioni di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 16

(Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

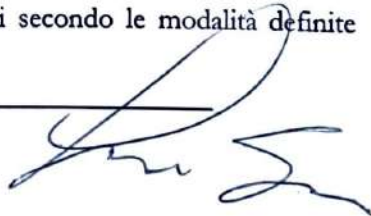
(Bilancio di esercizio e sociale)

1. L'associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il rendiconto o il bilancio di esercizio annuale, in relazione ai limiti di legge previsti, che a decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Al superamento di specifici limiti previsti nelle disposizioni di legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 19

(Libri sociali)

1. L'organo amministrativo dell'associazione cura la tenuta dei seguenti libri:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti tutti i verbali della stessa;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione stesso.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dello stesso organo.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità definite dall'organo amministrativo con propria delibera.



ART. 20
(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo con specifica delibera; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

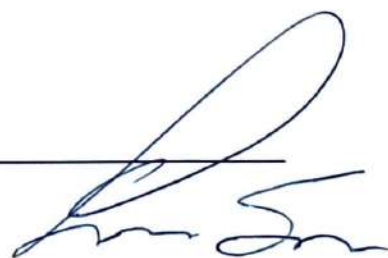
1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, individuando il/i soggetto/i destinatario/i del patrimonio residuo, secondo i vincoli previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
2. Ai sensi dell'art. 148 co. 8, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
3. A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23
(Logo dell'Associazione)

1. Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per le finalità associative.
2. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
3. L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tutela possono essere specificate nel Regolamento generale dell'Associazione.





ART. 24
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dal Codice civile e dalle altre disposizioni in quanto applicabili.

Registrato a RHO il 05/07/2022
al N. 1050 Serie 3
Autoliquidazione €
Azienda Cab.

